



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale **N° 91** **del 13 Luglio 2017**

Oggetto:

Piano degli interventi sulla emergenza idrica e idro-potabile 2017

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>1</i>	<i>Si</i>	<i>Cartaceo+Digitale</i>	<i>piano strategico di emergenza idrica</i>

ERRATA CORRIGE :

Al punto 6, lettera b, ultimo capoverso del dispositivo DELE " devono essere" .

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 16 giugno 2017 con il quale in conseguenza della crisi idrica ha dichiarato lo stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2012;

Vista la legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 "Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998"; e in particolare i seguenti articoli:

1) art. 2 ai sensi del quale il Presidente della Giunta Regionale dichiara con proprio decreto lo stato di emergenza idrica ed idropotabile in tutto o parte del territorio regionale ex art. 11 comma 2 lett.

a) L.R. 67/2003, al verificarsi di condizioni che, compromettendo significativamente l'ordinaria disponibilità della risorsa idrica per la popolazione e le attività produttive possono comportare rischi alla salute pubblica e dei singoli e al sistema produttivo regionale;

2) art. 3, comma 1, che dispone che il Presidente approvi, entro trenta giorni lo stato di emergenza idrica e idropotabile, il "Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica ed idropotabile";

3) art. 3, comma 2 per il quale il piano straordinario:

a) individua, sulla base del piano operativo di emergenza di cui all'articolo 20 della L.R. n. 69/2011, gli interventi strutturali, le misure e le azioni da attuare definendone le relative priorità;

b) individua, sulla base dei piani provinciali di cui all'articolo 14-bis della L.R. n. 91/1998, le misure di contenimento del prelievo dai corpi idrici, da attuare mediante provvedimenti di limitazione dei prelievi in essere e l'eventuale sospensione del rilascio di nuove concessioni per uso diverso dall'idropotabile;

c) definisce le modalità per assicurare il rafforzamento dei controlli finalizzati al rispetto delle misure e delle iniziative previste;

d) individua le iniziative per promuovere la limitazione dei consumi attraverso idonee campagne informative;

e) fornisce indicazioni per promuovere la massima omogeneità nell'esercizio, da parte dei sindaci, del potere di ordinanza di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

f) individua eventuali ulteriori misure ed interventi strutturali, con particolare riferimento a quelli finalizzati a realizzare nuove opere per l'accumulo e la distribuzione delle risorse idriche, indicandone la relativa copertura finanziaria;

g) definisce i cronoprogrammi e gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi strutturali, nonché la tempistica per l'attuazione delle altre misure e iniziative previste nel piano straordinario medesimo, stabilendo le procedure per il monitoraggio;

4) l'articolo 11 per il quale la l.r. 24/2012 si applica "agli interventi e misure disposte per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza idrica e idropotabile in atto alla data di entrata in vigore";

Preso atto che per effetto della l.r. 22/2015 tutte le competenze provinciali in materia di tutela delle risorse idriche ivi comprese quelle previste dalla l.r. 24/2012, sono state trasferite alla Regione e pertanto i contenuti dei piani provinciali di cui alla l.r. 91/1998, ora abrogata, sono riconfuiti nel quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri." e nel documento operativo per la gestione sostenibile della risorsa idrica di cui all'articolo 16 della medesima legge.

Vista la Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio", in particolare l'art. 9, comma 7, per il quale : La vasca della piscina e' completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale;

Visto la Delibera di Giunta regionale n. 1048 del 26 novembre 2012 Delibera di approvazione “Linee guida per l’espressione del giudizio di qualità ed idoneità all’uso e per l’esecuzione dei controlli sulle acque destinate al consumo umano nelle situazioni di emergenza in eventi calamitosi”;

Visto che con il citato d.p.g.r. 78/2017 è stata istituita la cabina di regia di cui all’articolo 7 della l.r. 24/2012 ed è stato dato mandato alle strutture regionali “per il tramite della cabina di regia” di predisporre il piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 24/2012;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 24/2012, il piano straordinario di emergenza è elaborato dalle strutture regionali competenti con il supporto della cabina di regia e, in relazione alla specificità delle situazione di crisi idrica e idropotabile in atto, individua gli interventi strutturali e le misure da adottare, indicandone la relativa copertura finanziaria;

Dato atto che la dichiarazione di emergenza regionale di cui al d.p.g.r. 78/2017 evidenzia in alcune aree regionali carenze di risorsa destinate all'idropotabile legate all'andamento dei principali indicatori riferiti alla diminuzione dei livelli di falda, alle diminuzione delle portate medie mensili, all'innalzamento delle temperature medie e ai deficit di precipitazione;

Vista la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.69/2011, pervenuta in data 12.06.2017, protocollo n. 29992, dall'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) che, a fronte dei risultati dell’ultimo monitoraggio effettuato dai gestori del SII alla data del 31.05.2017, conferma una situazione di criticità prevedibile nella prossima stagione estiva per alcuni schemi acquedottistici dislocati in varie aree della regione ed un importante rischio di crisi idropotabile prevedibile per il territorio dell’Isola d’Elba;

Vista la nota inviata in data 06/07/2017, con la quale L'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) ha trasmesso il Piano Operativo di Emergenza ai sensi dell'art.20 della Legge Regionale 69/2011 e più in particolare prevedendo interventi da inserire nel Piano Straordinario, ex art. 3 L.R. 24/2012, da realizzarsi in somma urgenza, nonché altre opere, azioni e misure che i gestori stanno già predisponendo per limitare i disagi, indicando alternative di approvvigionamento laddove utilizzabili e attività di contenimento delle perdite in termini di misure.

Dato atto che, per quanto concerne il servizio idrico integrato, il Piano straordinario di emergenza corrisponde al piano operativo di emergenza redatto da A.I.T., che consente ai soggetti gestori presenti sul territorio competente di procedere in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione delle opere con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità connesse di realizzare gli interventi;

Dato atto che , in particolare, sono di competenza del soggetto attuatore:

- la redazione e approvazione del progetto dell’opera;
- l’affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi;

Ritenuto di stabilire, che i soggetti che non hanno ancora ottemperato all'obbligo di effettuare lo svuotamento completo delle vasche delle piscine almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale ai sensi dell'art. 9, comma 7, della l.r. 9 marzo 2006, n. 8, si astengano

dal farlo nel periodo nel quale è vigente lo stato di emergenza per crisi idrica di cui al d.p.g.r. n. 78/2017;

Visto il Regolamento regionale , n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .” ed in particolare l'articolo 72, comma 1 e 2 che disciplinano la cessione di acqua ad uso irriguo tra concessionari;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 24/2012, l'approvazione dei progetti inseriti nel piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e ai sensi dell'art.158 bis del D.lgs 152/2006;

Ritenuto di dare mandato agli enti di controllo (ASL) di attuare le disposizioni delle Linee guida di cui alla d.g.r.t. n. 1048/2012 con particolare riferimento al giudizio di potabilità e ai controlli periodici nel caso in cui carenza o mancanza idropotabile comporti criticità sanitaria ai sensi della l.r. 9 marzo 2006, n. 8;

Ritenuto di predisporre il “Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile – Primo stralcio” di cui all'allegato 1 così come composto da tre sezioni; la prima inerente il quadro degli interventi, delle misure e delle azioni nonché le deroghe alla normativa necessari per affrontare la crisi idropotabile, la seconda relativa alla specificazione e declinazione degli interventi per zona, criticità affrontata e costo e la terza inerente le misure e azioni gestionali;

Valutato pertanto di procedere all'approvazione del “Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile – Primo stralcio” di cui all'allegato 1, quale parte integrale e sostanziale del presente decreto, demandando ad un successivo atto la definizione degli ulteriori contenuti del Piano stesso, come previsti dalla LR 24/2012;

DECRETA

1) di approvare il “Piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile – Primo stralcio” (allegato 1);

2) di dare atto che, per quanto concerne il servizio idrico integrato, il piano straordinario di emergenza corrisponde al piano operativo di emergenza redatto da A.I.T. che consente ai soggetti gestori presenti sul territorio competente di procedere in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione delle opere con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità connesse di realizzare gli interventi e che tali opere risultano indifferibili ed urgenti;

3) di dare atto che, in particolare sono di competenza del soggetto gestore attuatore:

- la redazione e approvazione del progetto dell'opera;
- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi.

4) di dare mandato agli enti di controllo (ASL) di attuare le disposizioni delle Linee guida di cui alla d.g.r.t. n. 1048/2012 con particolare riferimento al giudizio di potabilità e ai controlli periodici nel

caso in cui carenza o mancanza idropotabile comporti criticità sanitaria ai sensi della l.r. 9 marzo 2006, n. 8;

5) di stabilire che i soggetti che non hanno ottemperato all'obbligo di effettuare lo svuotamento completo delle vasche delle piscine almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale, di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 9 marzo 2006, n. 8, non devono effettuare tale operazione nel periodo nel quale è vigente lo stato di emergenza per crisi idrica di cui al d.p.g.r. n. 78/2017;

6) di dare atto che dovranno essere seguite le seguenti indicazioni e procedure con caratteristiche di indifferibilità ed urgenza:

a) ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 24/2012, l'approvazione dei progetti inseriti nel piano straordinario di emergenza per la gestione della crisi idropotabile comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché titolo abilitativo e laddove necessario variante degli strumenti urbanistici, comprensiva del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi rispettivamente dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001;

b) fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali nelle materie di settore si derogano le vigenti disposizioni regionali ed in particolare:

- le procedure per la ricerca e l'autorizzazione di nuove captazioni della risorsa e nuovi pozzi ivi compresi i tempi di pubblicazione su BURT;

- considerato il carattere di urgenza delle opere di cui al punto precedente, queste possono essere attivate anche nelle more della realizzazione degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa regionale ai fini del completamento delle infrastrutture;

- è possibile attivare procedimenti di trasferimenti di risorsa ad uso irriguo anche mediante l'attivazione delle procedure previste dal regolamento regionale num.61 del 16 Agosto 2016 e in particolare l'articolo 72, comma 1 e 2;

- i tempi di svolgimento della conferenza dei servizi relativi all'approvazione del progetto devono essere sono al massimo di 15 giorni complessivi tra la prima e l'ultima seduta della conferenza stessa. La prima seduta sarà convocata ed indetta entro 5 giorni dalla data di trasmissione del progetto a tutti i soggetti competenti.

7) di trasmettere il presente decreto alla Giunta regionale e al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della l.r. 24/2012.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Direttore
Ambiente e Energia
Edo Bernini

Il Dirigente Responsabile
Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti
Renata Laura Caselli